



Consiglio Regionale

Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale

RELAZIONE

L'art. 3 bis del D.L. 138/2011 ha chiamato le Regioni a definire il perimetro degli ambiti territoriali ottimali per lo svolgimento dei servizi pubblici di rilevanza economica ed i relativi enti di governo.

Ai sensi di tale disposizione *“Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo”*.

L'art. 27, comma 6, del D.L. 50/2017, ha previsto che in un prossimo Decreto MIT-MEF da adottarsi previa intesa in Conferenza Unificata, siano definiti i criteri con cui le Regioni a statuto ordinario dovranno determinare – nei successivi 120 giorni - i livelli di servizio adeguati e contestualmente procedere alla riprogrammazione dei servizi.

In ottemperanza a quanto stabilito all'art. 48 del D.L. 50/2017, inoltre, la Regione è chiamata a definire i bacini di mobilità ed i relativi enti di governo, nell'ambito della pianificazione del trasporto pubblico, sulla scorta di criteri introdotti dal legislatore nazionale.

Lo stesso art. 48, al comma 5, impone, tuttavia, nelle more della conclusione del processo di riorganizzazione avviato, l'obbligo di procedere comunque al nuovo affidamento nel rispetto della normativa vigente dei servizi di trasporto pubblico per i quali il termine ordinario dell'affidamento è scaduto alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero scadrà tra la predetta data e fino all'adozione dei provvedimenti di pianificazione.

A tal fine, ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. 138/2011, viene designato – nelle more dell'attuazione della riforma nazionale - quale Ente di Governo dell'unico bacino ottimale di programmazione dei servizi automobilistici dell'intero territorio regionale, la Regione Abruzzo.

Tale scelta consente all'Amministrazione di poter monitorare ed acquisire con maggiore facilità le necessarie informazioni in ordine alla domanda di mobilità, ai flussi O/D e di poter, in tal modo, coordinare le attività di programmazione e pianificazione, anche alla luce delle indicazioni che verranno del Decreto MIT-MEF di cui all'art. 27, comma 6, del D.L. 50/2017.

In secondo luogo, le criticità geomorfologiche del territorio abruzzese e la peculiare distribuzione della popolazione rende l'unità territoriale di programmazione su base regionale, una scelta coerente con il quadro normativo e regolatorio vigente, il quale richiede che i bacini comunque non abbiano una popolazione inferiore a 350.000 abitanti.

Per quel che riguarda le modalità di esercizio delle funzioni da parte della Regione – in qualità di ente di governo del bacino – viene previsto un necessario processo di partecipazione e concertazione con il C.A.L. nelle forme e nelle modalità di cui all'art. 13, commi 1 e 4, della L.R. 41/2017. Qualora l'esercizio delle funzioni abbia ad oggetto esclusivo lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano, tali modalità di partecipazione e

concertazione avverranno, invece, direttamente con il comune interessato, anche al fine di determinare le modalità di finanziamento e di svolgimento dei servizi aggiuntivi.

E' previsto, infine, che in caso di inerzia degli enti locali rispetto ai rispettivi adempimenti, il Presidente della Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi in conformità a quanto disposto dall'art. 1 bis dell'art. 3 bis del D.L. 138/2011.

Relazione della 2^a commissione consiliare permanente

Signor Presidente e colleghi Consiglieri,

la 2^a Commissione Consiliare Permanente ha esaminato il progetto di legge n. 417/2017 di iniziativa consiliare nella seduta del giorno 1 agosto 2017.

Sul progetto di legge è stato acquisito il parere positivo, reso a maggioranza dei componenti presenti, del Consiglio delle Autonomie locali.

Al progetto di legge sono stati presentati complessivamente 8 emendamenti di cui 4 sono stati ritirati dal proponente. Dei restanti, a maggioranza regolamentare, è stato approvato il n. 5 (sostitutivo dell'articolo 1) e respinti gli altri.

Di seguito il Presidente ha posto in votazione tutti i rimanenti articoli componenti il testo del provvedimento e ognuno è stato approvato a maggioranza regolamentare; infine ha posto in votazione l'intero articolato così come modificato e la Commissione lo ha approvato a Maggioranza dei Componenti presenti.

Hanno votato a favore i Consiglieri: Pietrucci più delega Balducci, Monticelli, Di Nicola e Berardinetti.

Si sono astenuti i Consiglieri: Ranieri e Marcozzi

Hanno votato contro i Consiglieri: Sospiri e Febbo delegato da Iampieri.

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

X LEGISLATURA

XXXXXXXX

SEDUTA DELL'1.8.2017

Presidenza del Presidente: DI PANGRAZIO

Consigliere Segretario: MONACO

	ASS.		ASS.		ASS.
BALDUCCI		FEBBO		PAOLINI	
BERARDINETTI		GATTI		PAOLUCCI	
BRACCO		GEROSOLIMO		PEPE	
CHIODI	X	IAMPIERI	X	PETTINARI	
D'ALESSANDRO		MARCOZZI		PIETRUCCI	
D'ALFONSO		MARIANI		RANIERI	
DI DALMAZIO	X	MAZZOCCA		SCLOCCO	
D'IGNAZIO	X	MERCANTE	X	SMARGIASSI	X
DI MATTEO		MONACO		SOSPIRI	
DI NICOLA		MONTICELLI			
DI PANGRAZIO		OLIVIERI			

VERBALE N. 96/1

OGGETTO: Legge regionale: Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la relazione della 2^a Commissione consiliare permanente a firma del presidente Pietrucci che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante;

Udita l'illustrazione del consigliere D'Alessandro;

Uditi gli interventi dei consiglieri Sospiri, Ranieri, Bracco, D'Alessandro, Febbo e dell'assessore Di Matteo;

Visto il progetto di legge n. 417/2017 di iniziativa consiliare recante: Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale;

Viste le proposte di emendamento sottoposte all'esame dell'Assemblea con l'esito di seguito riportato:

- emendamento n. 1 a firma dei consiglieri D'Alessandro e Sospiri che, messo ai voti, è approvato;
- emendamento n. 2 a firma dei consiglieri Ranieri, Pettinari, Marcozzi e Sospiri che, messo ai voti, è respinto;

Eseguite distinte votazioni dei singoli articoli di cui consta il progetto di legge e dato atto che ciascuno di essi è stato approvato a maggioranza statutaria;

Messo ai voti, con procedimento palese, il progetto di legge nel suo complesso

LO APPROVA

con la maggioranza prescritta dallo Statuto della Regione.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

VT/



Consiglio Regionale

Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale

Art. 1

(Prime disposizioni per il riordino del trasporto pubblico locale)

1. Nelle more della definizione dei bacini di mobilità e dei lotti di cui all'articolo 48 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, della determinazione degli adeguati livelli di servizio e della relativa riprogrammazione dei servizi di cui all'articolo 27, comma 6, del D.L. 50/2017, è istituito il bacino unico regionale di programmazione dei servizi di trasporto su gomma ricadenti nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 3 bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
2. La Regione esercita, d'intesa con gli enti locali, le funzioni di programmazione, nonché quelle di cui all'articolo 3 bis del D.L. 138/2011 ed adotta i conseguenti provvedimenti garantendo in ogni caso la partecipazione di tutti gli enti competenti per il trasporto pubblico locale.
3. I provvedimenti che hanno ad oggetto esclusivamente i servizi di trasporto urbano, anche ai fini della definizione della modalità di finanziamento e di svolgimento dei servizi aggiuntivi, sono adottati mediante intesa che garantisca comunque la partecipazione degli enti locali, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3 bis del D.L. 138/2011.
4. In caso di inerzia degli enti locali rispetto agli adempimenti di cui al presente articolo, ovvero di mancato raggiungimento dell'intesa di cui ai commi 2 e 3, il Presidente della Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi in conformità a quanto disposto dal comma 1 bis dell'articolo 3 bis del D.L. 138/2011.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 96/1 dell'1.8.2017, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE